

Dr. Marco Baccani
Dr. Salvatore Fiorenza
Dr. Ferdinando Ramponi
Dr. Massimo Rho

Dr. Stefano Ramponi
Rag. Maurizio Saltini

20121 Milano - Via Bigli, 2
Tel. (+39) 02 764214.1
Fax (+39) 02 764214.61
C.F./P.IVA 04420200968
studiobaccani@stbac.net

Milano 18 gennaio 2008

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

CIRCOLARE n. 2/2008

Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la **legge 24 dicembre 2007 n. 244 - legge finanziaria 2008**.

Di seguito vengono esaminate in modo sintetico le principali novità fiscali contenute nel provvedimento.

art.1 co.33 lett. e) e co.34	RIDUZIONE ALIQUOTA IRES (art. 77 Tuir) L'aliquota IRES è ridotta dal 33 al 27,50%. Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.
art.1 co.33 lett. i) e co.34	NUOVE REGOLE DI DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI NEL REGIME IRES (art. 96 Tuir) La deduzione degli interessi passivi per i soggetti IRES avviene seguendo un meccanismo composto da diversi passaggi: <ul style="list-style-type: none">- innanzitutto si considerano deducibili gli interessi passivi per una quota pari agli interessi attivi e proventi assimilati;- l'eventuale eccedenza può essere dedotta per un importo pari al 30% del Reddito Operativo Lordo (ROL), da individuarsi come differenza tra le voci di conto economico A) e B), quest'ultima determinata senza considerare la voce degli ammortamenti (beni materiali e immateriali) e dei canoni di locazione finanziaria (capitale + interessi);- l'eventuale, ulteriore eccedenza, può essere dedotta nei periodi di imposta successivi ricorrendone i presupposti di cui sopra;- l'eventuale eccedenza di ROL prodotto a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 può essere riportata a periodi di

<p>continua</p>	<p>imposta successivi, senza limitazioni di tempo, per ampliare la base di computo del 30%.</p> <p>La disposizione, inoltre, prevede specifiche regole tese a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuare correttamente gli interessi attivi e passivi oggetto dei conteggi di cui sopra; - escludere l'applicazione delle regole per le banche ed i soggetti finanziari (con esclusione delle holding di partecipazione), le società di assicurazione, le società consortili ex lege n. 554/99, le società di progetto ex D.Lgs. n. 163/06, le società per la realizzazione e l'esercizio di interporti ex lege n. 240/90, nonché alle società con capitale sottoscritto prevalentemente da enti pubblici che svolgono attività nel settore dell'acqua, energia e riscaldamento; - salvaguardare la prevalenza delle norme che prevedono, in via speciale, l'indeducibilità assoluta degli interessi passivi; - introdurre specifiche disposizioni per i soggetti che applicano il consolidato fiscale. <p>Il limite di deducibilità degli interessi passivi, definito secondo le regole generali, è aumentato di euro 10.000 per il primo periodo di applicazione e di euro 5.000 per il secondo periodo di applicazione.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>
<p>art.1 co.33 lett. n) e co.34</p>	<p>REVISIONE DEL REGIME DEGLI AMMORTAMENTI E DELLA DURATA MINIMA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA (art. 102 Tuir)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abrogata la possibilità di stanziare quote di ammortamento accelerato ed anticipato a decorrere dal periodo successivo a quello in corso al 31.12.2007. - Previsto un incremento, applicabile ai contratti stipulati a partire dal 01.01.2008, della durata minima dei contratti di leasing per ottenere la deducibilità fiscale dei canoni nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> - beni mobili: 2/3 del periodo di ammortamento; - beni immobili: 2/3 del periodo di ammortamento con un limite minimo di 11 anni ed almeno di 18 anni se l'applicazione del criterio porta ad una durata superiore; - autoveicoli soggetti alle limitazioni fiscali di cui all'art. 164 comma 1 lettera b): durata del contratto uguale al periodo di ammortamento (4 anni). <p>Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007, per i soli beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non si applica la riduzione al 50% dell'aliquota fiscale; - la quota non imputata a conto economico può essere dedotta come variazione in diminuzione nel modello Unico.
<p>art.1 co.33 lett. p) e co.34</p>	<p>SPESE DI RAPPRESENTANZA (art. 108 Tuir)</p> <p>Prevista la deduzione integrale per le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro (comprensivo dell'IVA indetraibile il cui limite di deducibilità è rimasto invariato e quindi è pari ad un imponibile di 25,82 euro).</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>

<p>art.1, co.35</p>	<p>IMMOBILIARI DI GESTIONE E DEDUZIONE DI INTERESSI PASSIVI (art. 90 Tuir) Nella determinazione del reddito delle imprese immobiliari di gestione (immobili patrimonio), si considerano deducibili gli interessi di finanziamento, mentre restano indeducibili quelli di funzionamento. Il chiarimento rappresenta norma di interpretazione autentica.</p>
<p>art.1 co. 130</p>	<p>DESTINAZIONI A FINALITÀ ESTRANEE: CESSIONI ALLE ONLUS (art. 13 D.Lgs. n. 460/97) I beni non di lusso, alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle Onlus per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore al 5% del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi del Tuir e si considerano distrutti agli effetti dell'Iva.</p>
<p>Riduzione dell'aliquota</p>	<p>DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP Prevista la riduzione dell'aliquota IRAP "ordinaria" dal 4,25 al 3,90% a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>
<p>art. 1, co. 50</p>	<p>Introdotta il meccanismo di derivazione della base imponibile del tributo dalle risultanze contabili, con alcune piccole deroghe differenti a seconda della tipologia di soggetto passivo:</p>
<p>SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI</p>	
<p>Regola base</p>	<ul style="list-style-type: none"> - La base imponibile è determinata, anche per i soggetti IAS, dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lett. A) e B) dell'art. 2425 c.c., con esclusione delle voci di cui ai nn. 9), 10) lett. c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. - In sostanza, divengono generalmente irrilevanti le variazioni fiscali in aumento ed in diminuzione (es: costi auto, spese telefoniche e spese di rappresentanza). - Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili adottati dall'impresa; - I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico

	diverse da quelle indicate concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.
Componenti non deducibili	<ul style="list-style-type: none"> - le spese per il personale dipendente e assimilato anche se classificate in voci diverse dalla B) 9; - i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a collaboratori e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili.
Componenti tassati	<ul style="list-style-type: none"> - i contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili; - le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Componenti deducibili	Sono ammesse in deduzione le quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa ed avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo ed indipendentemente dall'imputazione al conto economico.
SOCIETA' DI PERSONE E DITTE INDIVIDUALI	
Regola generale	<p>La base imponibile è determinata dalla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 85, co. 1, lett. a), b), f) e g), e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92 e 93, e - l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.
Componenti non deducibili	<ul style="list-style-type: none"> - le spese per il personale dipendente e assimilato; - i compensi per attività di impresa e lavoro autonomo occasionale, i compensi a collaboratori e quelli assimilati ai dipendenti, gli utili agli associati di solo lavoro; - la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria desunta dal contratto; - le perdite su crediti; - l'imposta comunale sugli immobili.
Componenti tassati	I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.
Opzione per le regole IRES	<p>I soggetti in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione dell'Irap secondo le regole dei soggetti Ires.</p> <p>L'opzione:</p> <ul style="list-style-type: none"> - è irrevocabile per tre periodi d'imposta; - dovrà essere comunicata entro il 31.03.2008 secondo le regole stabilite con apposito provvedimento; - al termine del triennio si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, per l'applicazione delle regole usuali (anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile).

<p>Dichiarazione IRAP “abbandona” l’Unico continua</p>	<p>A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione IRAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non deve essere più presentata in forma unificata; - deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. <p>Termini e modalità di presentazione saranno previsti con apposito decreto attuativo.</p>
<p>art. 1 co. 96-117</p>	<p>NUOVO REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI</p> <p>Viene introdotto, a decorrere dal 2008, un nuovo regime naturale (per non applicarlo è necessaria opzione o comportamento concludente) dei contribuenti minimi (persone fisiche esercenti imprese, arti o professioni) che nell’anno solare precedente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; - non hanno effettuato cessioni all’esportazione ed operazioni assimilate (anche ad esportato abituali); - non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori, né erogato utili ad associati in partecipazione di solo lavoro; - nel triennio precedente, non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. <p>Non sono considerati contribuenti minimi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati, di terreni e di mezzi di trasporto nuovi; d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente ricevono redditi per trasparenza da altri soggetti <p>I contribuenti minimi non addebitano l’IVA né detraggono l’imposta sugli acquisti; se effettuano acquisti intracomunitari o operazioni n <i>reverse charge</i>, integrano la fattura e versano la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. L’applicazione del regime comporta la rettifica della detrazione nella dichiarazione IVA del periodo precedente a quello di avvio del regime; il versamento dell’IVA a debito risultante dalla rettifica operata è effettuato in un’unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi.</p> <p>I contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP, mentre il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione. Concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni, così come le sopravvenienze attive e passive.</p> <p>I contribuenti minimi mantengono la soggettività passiva previdenziale e possono dedurre i contributi obbligatori per legge. Sul reddito si applica un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20%.</p>

(continua)	<p>Dal punto di vista degli adempimenti amministrativo/contabili, fermo restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, mentre presentano la dichiarazione dei redditi.</p> <p>Il regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di accesso; diversamente, il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45.000 euro; in tal caso, gli adempimenti ordinari debbono essere immediatamente ripristinati.</p> <p>I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore.</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI	
art. 1, co. 161	<p>TERMINE DI STAMPA DELLE SCRITTURE CONTABILI (L. n. 357/94)</p> <p>Il termine per la stampa definitiva delle scritture contabili è il terzo mese successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni dei redditi (31 luglio).</p>
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DICHIARAZIONI DEI REDDITI	
art. 1, co. 217-220	<p>MODIFICHE ALLE REGOLE DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI ANNUALI (DPR n. 322/98)</p> <p>Queste le principali modifiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il modello 770 ordinario deve essere presentato entro il termine del 31.07; - il modello 770 semplificato deve essere presentato entro il termine del 30.04.2008 - previsto, anche per i soggetti IRPEF, l'obbligo di trasmissione telematica della dichiarazione dei redditi entro il 31.07, con conseguente impossibilità di consegna del modello cartaceo a banche o poste; - per i contribuenti residenti all'estero rimane la possibilità di invio della dichiarazione mediante lettera raccomandata.

MODIFICHE ALL'IVA

art. 1 co. 156-157	<p>MODIFICHE AL SISTEMA DEL REVERSE CHARGE</p> <p>Il meccanismo dell'inversione contabile in sede di acquisto di fabbricati strumentali si applicherà non solo quando il cedente opta per l'applicazione dell'Iva, ma anche quando l'acquirente ha la detrazione dell'imposta limitata per effetto di pro rata. La disposizione si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008.</p>
art. 1, co. 164-165	<p>CESSIONE DI IMMOBILI ASSOGGETTATE AD IVA E SOLIDARIETA' PASSIVA</p> <p>Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il</p>

continua	corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione.
art. 1, co. 209-214	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA AGLI ENTI PUBBLICI A decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito regolamento, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del D.Lgs. n. 52/04 e del codice dell'amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82/05.</p>
art. 1, co. 261-264	<p>PRESTAZIONI DI SERVIZIO GRATUITE (art. 3) Viene parzialmente modificato il regime delle prestazioni di servizi gratuite, prevedendo che le disposizioni non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata nella misura forfetaria del 40%; b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura del 50%. <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.01.2008.</p> <p>DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE (art. 13) In tema di determinazione della base imponibile Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore; b) per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato come sopra. <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 01.03.2008.</p> <p>LIMITAZIONE ALLA DETRAZIONE PER PARTICOLARI ACQUISTI (art. 19-bis1) Integralmente riscritto l'art. 19-bis1 per apportare l'ennesima revisione ai meccanismi di detrazione dell'IVA nel comparto dei veicoli a motore; in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) rimane il precedente trattamento di in detraibilità per i ciclomotori di cilindrata superiore a 350cc.;

<p>(continua)</p>	<p>b) per tutti gli altri veicoli stradali, l'imposta è ammessa in detrazione nella misura del 40% se gli stessi non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. Rimane la detrazione piena, senza alcun obbligo di dimostrazione dell'effettivo maggiore utilizzo se i veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.</p> <p>Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto (viene eliminato ogni riferimento al codice della strada);</p> <p>c) rimane il parallelismo nella detrazione con le spese di acquisto del mezzo per i carburanti e lubrificanti, canoni di <i>leasing</i>, custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale (in precedenza escluso), dei beni stessi.</p> <p><u>Le disposizioni si applicano a decorrere dal 28.06.2007.</u></p> <p>Prevista l'abrogazione della norma che limita al 50% la detrazione sulle spese di acquisto e gestione della telefonia cellulare. Qualora venga applicata una detrazione superiore al 50% sarà necessario dimostrarne il maggiore utilizzo ai fini dell'attività d'impresa o lavoro autonomo ed è prevista una specifica attività di controllo su tali contribuenti</p>
<p>art. 1, co. 269</p>	<p>MANCATA EMISSIONE DEGLI SCONTRINI (art. 12 D.Lgs. n. 471/97) Alleggerita la sanzione accessoria della chiusura del posto vendita a seguito delle contestazioni per la mancata certificazione delle operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero di violazioni richieste è innalzato da 3 a 4; - le violazioni siano compiute in giorni differenti.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PERSONE FISICHE

<p>art. 1 co. 17-24</p>	<p>PROROGA AGEVOLAZIONI FISCALI RISTRUTTURAZIONI E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p> <p>Introdotte proroghe ad ampio raggio per le agevolazioni sul patrimonio edilizio, <u>alcune delle quali (risparmio energetico) spettano anche in regime di impresa.</u></p> <p>In particolare, rientrano nella proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Spese per la ristrutturazione dei fabbricati (36%) sostenute dal 01.01.2008 al 31.12.2010, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura, secondo le ordinarie modalità e nei limiti già noti; - acquisto di fabbricati ristrutturati da parte di imprese edili e cooperative, nel periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2010, con rogito o assegnazione entro il 30.06.2011, a condizione che il costo della manodopera sia indicato in fattura; - applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura; - interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e <i>bonus</i> per l'acquisto
-----------------------------	---

	di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010;
(continua)	<ul style="list-style-type: none"> - applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10% ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, per le spese fatturate dal 01.01.2008 al 31.12.2010, senza necessità di indicazione del costo della manodopera in fattura; - interventi di riqualificazione energetica di edifici (55%) e <i>bonus</i> per l'acquisto di apparecchi domestici e motori ad alta efficienza energetica, per le spese sostenute entro il 31.12.2010; - prevista anche una nuova agevolazione per la spesa, sostenuta entro il 31.12.2009, per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione. I benefici sono godibili, a scelta del contribuente, in unica soluzione o rate costanti da 3 a 10. Per la sostituzione di finestre e infissi in singole unità, non è richiesta la particolare documentazione di accompagnamento.
art. 1 co. 91	<p>RIVALUTAZIONE DI QUOTE E TERRENI</p> <p>Riaperti i provvedimenti che consentono la rivalutazione del costo fiscalmente riconosciuto di quote societarie e terreni posseduti da soggetti che non operano in regime d'impresa alla data del 01.01.2008.</p> <p>Il riconoscimento del maggior valore è subordinato alla redazione e giuramento di un apposita perizia, oltre che al versamento di un'imposta sostitutiva (2 o 4%) entro il 30.06.2008.</p>
art. 1 co. 202	<p>INTERESSI PASSIVI PER LA PRIMA CASA (art. 15 Tuir)</p> <p>Incrementato da 3.615,80 euro a 4.000 euro il tetto di rilevanza su cui si conteggia la detrazione del 19% per interessi passivi derivanti da mutui ipotecari stipulati per l'acquisto o la costruzione della prima casa.</p>
Art.1 co.33 lett. b) e co.34	<p>DEDUZIONE DEGLI INTERESSI PASSIVI PER I SOGGETTI IRPEF (art. 61 Tuir)</p> <p>La deduzione degli interessi passivi nel regime IRPEF del reddito d'impresa soggiace unicamente al rapporto tra proventi tassati ed esclusi e totalità dei proventi.</p> <p>Le disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva di trattare e/o approfondire attraverso ulteriori circolari gli argomenti sopra esposti.

Cordiali saluti.

Studio Baccani e Associati
Associazione Dottori Commercialisti